



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno

AREA FINANZIARIA TRIBUTARIA

DETERMINAZIONE N. 52 DEL 27/08/2025

OGGETTO: AFFIDAMENTO SOC. ETRURIA P.A. PER POSTALIZZAZIONE E INVIO SOLLECITI TARI ANNULITA' 2024

VISTA la Deliberazione di C.C. n. 33 del 30/06/2021 con la quale viene modificato e approvato il regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI);

VISTO il Decreto del Sindaco n.24 del 29/09/2022 con il quale vengono individuati i Responsabili delle aree;

VISTA la Deliberazione di G.C. n.150 del 07/08/2022 con la quale viene nominato il Funzionario Responsabile dalla TARI;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 21/03/2025 con la quale si è approvato il Bilancio di previsione finanziario 2025/2027, redatto secondo gli schemi di cui all'allegato 9 al D. Lgs. 118/2011, con unico e pieno valore giuridico;

PRESO ATTO della necessità di procedere ad inviare opportuni solleciti di pagamento ai contribuenti per la Tari anno 2024 affinché provvedano a saldare il dovuto nei termini indicati nel sollecito;

RITENUTO necessario avvalersi di idonea società esterna per lo svolgimento di tale servizio incaricando la stessa affinché si interfacci con lo specifico programma in dotazione dell'Ufficio Tributi della Software House DATAGRAPH;

VISTO l'art.1 del d.l. n.95 del 2012 regolarmente convertito in Legge che prevede l'obbligo da parte della pubblica Amministrazione di ricorrere per gli acquisti di beni e servizi agli strumenti messi a disposizione da Consip ovvero di fare riferimento ai parametri di prezzo/qualità contenuti nelle convenzioni da questa stipulate;

PRESO atto che alla data odierna non risultano attive convenzioni CONSIP relative a tale servizio;

DATO ATTO della possibilità di provvedere in merito attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), che permette di effettuare ordini da catalogo per acquisti, forniture e servizi sotto soglia di prodotti offerti da una pluralità di fornitori, scegliendo quelli che meglio rispondono alle proprie esigenze attraverso le modalità di ordine diretto di acquisto (OdA) e/o richiesta d'offerta (RdO)

VISTO l'art.9 comma 4 del d.l. n.66 del 2014 regolarmente convertito in Legge che prevede che i comuni non capoluogo di provincia procedano all'acquisizione di lavori, beni e servizi, in alternativa a rivolgersi ad un "soggetto aggregatore" attraverso il ricorso a strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip spa;

CONSIDERATO che l'affidamento di che trattasi è di importo inferiore ad € 5.000 (in quanto risulta in questo caso € 4.955,76 semplicemente un rimborso per spese postali), per cui è ammesso procedere autonomamente anche mediante affidamento diretto senza obbligo di ricorso a Consip-Mepa né a soggetti aggregatori centrali di committenza, strumenti telematici di negoziazione, ecc., ai sensi dell'art,1 comma 450 della Legge n.296/2006

APPURATO:

- che l'art. 50 del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante; b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpellato di più

operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice”;

- ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 36/2023, che l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto l'oggetto dello stesso è la fornitura di un singolo macchinario;
- ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. 36/2023, che agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;
- che, in tema di imposta di bollo, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023;
- il contratto collettivo applicato in relazione alle tutele a favore dei lavoratori impiegati nell'appalto risulta essere adeguato;

CONSIDERATO che gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali con il singolo o con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al Nuovo Codice dei Contratti;

DATO ATTO che:

- in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del [d.lgs. 36/2023](#), con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;
- inoltre, con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del d.lgs. 36/2023, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola in misura pari al 5% dell'importo contrattuale, considerata la scarsa rilevanza economica dell'affidamento e le modalità di adempimento delle prestazioni;

VERIFICATO che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del d.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

CONSIDERATO che il principio di rotazione di cui all'art. 49 del d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 6 del medesimo, può esser derogato per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro;

RILEVATO, preliminarmente, come la prestazione in oggetto non può rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, in particolare per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento sottosoglia ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;

CONSIDERATO che, comunque presente nel mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, la società ETRURIA P.A. S.R.L., con sede in Via R. Reali, 20-22 a EMPOLI, partita Iva 05883740481, propone specifico prodotto/offerta di “stampa, imbustamento e postalizzazione comunicazioni solleciti TARI 2024, con invio tramite posta;

RILEVATO che la società indicata ha già svolto per l'Ente con professionalità ed efficacia il medesimo servizio in occasione del ruolo ordinario della TARI nell'anno 2024;

CONSIDERATO pertanto di dover impegnare a favore della società ETRURIA P.A., con sede in Via R. REALI, 20-22 a EMPOLI, partita Iva 05883740481 la somma presunta e cautelativamente arrotondata per il servizio ed il rimborso spese postali, calcolata sul numero di invii previsti, rispettivamente per il servizio € 1.035,17 (compreso iva), per le spese postali € 4.955,76 oltre l'imposta di bollo pari a 2 euro, per un totale di € 5.990,93;

CONSIDERATO che il costo complessivo per rimborso spese postali dei presunti 1.005 plichi da inviare risulta essere di € 4.955,76 iva esente;

DATO ATTO che come indicato da parte della Società nelle condizioni per lo svolgimento del servizio sul MEPA, deve essere effettuato il “pagamento anticipato dei bolli postali”;

RITENUTO pertanto di dover impegnare la somma presunta e cautelativamente arrotondata per il servizio ed il rimborso spese postali, calcolata sul numero di 1.005 invii previsti, per il servizio € 1.035,17 (compreso iva) e per le spese postali € 4.955,76 oltre € 2 per imposta di bollo per un totale di € 5.992,93;

VISTO il Regolamento Comunale sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi Dotazione Organica e norme di accesso;

DATO ATTO del rispetto di quanto previsto all'art.6 bis della L.241/90 e ss.mm. nonché di quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici;

VISTO l'art.107 comma 3 lettera d), 151 comma 4° e 183 del citato T. U.;

ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi di quanto previsto all'art.147/bis del D.lgs 267/2010;

DATO ATTO che le obbligazioni giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza e quindi esigibile;

VISTO il D.lgs 118/2011 e ss.mm. ed in particolare l'Allegato 4/2;

ATTESTATO il rispetto dell'art.9 c2 della legge 102/2009 in merito alla compatibilità dei pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica;

VISTI lo Statuto Comunale ed i vigenti regolamenti comunali di contabilità e sui contratti;

VISTO il Testo Unico D. Lgs. n.267 del 18 Agosto 2000;

VISTO l'art.107 comma 3 lettera d),151 comma 4° e 183 del citato T.U.

RICHIAMATA la determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici del 22.12.2010, nella quale si precisa, con riferimento all'art. 3, legge 13 agosto 2010, n.136, come modificata dal decreto legge 12 novembre 2010, n.187 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, che il CIG (Codice Identificativo Gara) è divenuto ora lo strumento, insieme al CUP, su cui è imperniato il sistema della tracciabilità dei flussi di pagamento; quindi, in considerazione di questa nuova funzione, la richiesta del CIG è obbligatoria per tutte le fattispecie contrattuali di cui al Codice dei contratti, indipendentemente dalla procedura di scelta del contraente adottata e dall'importo del contratto;

VISTO IL Codice Identificativo di Gara **CIG: N° B80979BFCC**

DATO ATTO che i pagamenti relativi all'impegno in questione rientrano nella disponibilità di cassa attribuita allo specifico Capitolo di Bilancio per l'esercizio **2025**;

D E T E R M I N A

1 - Di procedere all'affidamento tramite il Mercato Elettronico CONSIP, alla società ETRURIA P.A., con sede in Via R. REALI, 20-22 a EMPOLI, partita Iva 05883740481, secondo la procedura in economia con ordine di acquisto diretto del servizio di "stampa, imbustamento e postalizzazione comunicazioni sollecito TARI 2024, calcolata sul numero di invii previsti, rispettivamente per il servizio € 1.035,17 (compreso iva), per le spese postali € 4.955,76 oltre dell'imposta di bollo pari a 2 euro per un totale di € 5.992,93, con invio tramite posta massiva in A/R dei plichi completi;

2 - Di impegnare la somma prevista di €1.035,17 compresa iva quale quota relativa ai servizi svolti nell'ambito dell'affidamento su previsti circa 1.005 plichi, a favore della società ETRURIA P.A., con sede in Via R. REALI, 20-22 a EMPOLI, partita Iva 05883740481, con imputazione sul Codice di Bilancio 01/04/1030299/999 Capitolo 101040308000 annualità 2025 del Bilancio 2025, in quanto l'obbligazione risulta perfezionata e sarà esigibile nel presente esercizio finanziario;

3 - Di impegnare la somma presunta di €4.957,76 comprensive dell'imposta di bollo pari a 2 euro esente iva quale quota relativa al rimborso delle spese postali sostenute dal soggetto nell'ambito del servizio su previsti circa 1.005 plichi, a favore della società ETRURIA P.A., con sede in Via R. REALI, 20-22 a EMPOLI, partita Iva 05883740481, con imputazione sul Codice di Bilancio 01/04/1030216/002 Capitolo 101040303800 annualità 2025 del Bilancio 2025, in quanto l'obbligazione risulta perfezionata e sarà esigibile nel presente esercizio finanziario;

IL RESPONSABILE
SERVIDEI STEFANO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

